

Regolamento n. [X] del ministro della Giustizia e della sicurezza e del ministro della Salute, del benessere e dello sport del [X] recante modifica del regolamento che designa i precursori di droghe [Aanwijzingsregeling drugsprecursoren];

Il ministro della Giustizia e della sicurezza e ministro della Salute, del benessere e dello Sport, visto l'articolo 4, lettera a), paragrafo 2, della legge sulla prevenzione dell'abuso di sostanze chimiche [Wet voorkoming misbruik chemicaliën],

DECRETANO:

ARTICOLO I

Il regolamento che designa i precursori di droghe è così modificato:

A.

All'articolo 1 è aggiunto un paragrafo che recita come segue:

2.

I sali delle sostanze designate di cui all'allegato sono equivalenti alle sostanze designate qualora sia possibile l'esistenza di tali sali.

B.

Dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo 1 bis, che recita come segue:

Articolo 1 bis

Il presente regolamento è citato come segue: Regolamento recante designazione dei precursori di droghe.

C.

L'allegato è così modificato:

1. Dopo la voce relativa alla sostanza dietil (fenilacetil) propandioato, è inserito quanto segue:

a. nella colonna "Precursore per":

BMK

b. nella colonna "Nome":

isopropilidene (2-(fenil)acetil)malonato / 2,2-dimetil-5-(fenilacetile)-1,3-diossano-4,6-dione

c. nella colonna "Altro nome":

74965-87-0

2. Dopo la voce relativa alla sostanza 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-idrossipropan-2-solfonato di sodio, è inserito quanto segue:

a. nella colonna "Precursore per":

PMK

PMK

b. nella colonna "Nome":

isopropilidene(2-(3,4-metilendiossifenil)acetil)malonato / 5-[(2H-1,3-benzodiossol-5-il)acetil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4,6-dione

dietil [(2H-1,3-benzodiossol-5-il) acetil] propandioato

c. nella colonna "Altro nome":

IMDPAM

DEMDPAPD

ARTICOLO II

Il presente regolamento entra in vigore il [X].

Il presente regolamento e la relativa relazione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

L'Aia, [PM]

Ministro della Giustizia e della sicurezza,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Il ministro della Sanità, del Benessere e dello Sport,

E.J. Kuipers

MEMORANDUM ESPLICATIVO

Ai sensi dell'articolo 4, lettera a), paragrafo 2, della legge sulla prevenzione dell'abuso di sostanze chimiche (WVMC), la designazione di sostanze la cui importazione, esportazione, trasporto o possesso è vietata ai sensi dell'articolo 4, lettera a), paragrafo 1, della WVMC è effettuata dal regolamento ministeriale del nostro ministro della Giustizia e della sicurezza, anche per conto del nostro ministro della Salute, del benessere e dello sport. Il presente decreto designa le sostanze di cui all'articolo 4, lettera a), paragrafo 1, della WVMC.

In sede di redazione del presente elenco, si è svolto un coordinamento con i membri del gruppo di esperti sui precursori di droghe [Expertgroep drugsprecursoren], che è stato istituito con il gruppo di esperti di politica istituzionale sui precursori di droghe [Instellingsbeleid Expertgroep drugsprecursoren]. Le sostanze designate dal presente regolamento sono valutate conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, lettera a), paragrafo 2, della WVMC. Il coordinamento con i membri del gruppo di esperti garantisce che la designazione sia stata effettuata con attenzione, che le sostanze possano essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope e che non sia nota alcuna applicazione giuridica delle sostanze.

L'Aia, [PM]

Ministro della Giustizia e della sicurezza,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Il ministro della Sanità, del Benessere e dello Sport,

E.J. Kuipers